



POLICY PER LA RILEVAZIONE E LA GESTIONE DEGLI INCENTIVI

Settembre 2018

Delibera del Consiglio di Amministrazione del 13/09/2018
Allegato TIT_B180913

Policy Precedenti:
Versione del 24.04.2018 (Allegato TIT_B180424)

INDICE

1 INTRODUZIONE.....	3
2 RELAZIONI CON ALTRE NORME E DOCUMENTI.....	3
3 PROCESSO DI IDENTIFICAZIONE E GESTIONE DEGLI INCENTIVI.....	4
3.1 Assegnazione dei ruoli e delle responsabilità.....	4
3.2 Analisi degli incentivi.....	5
3.3 Classificazione e registro degli incentivi.....	7
3.4 Individuazione delle modalità di innalzamento della qualità del servizio.....	8
3.5 Informativa alla clientela.....	9
3.6 Monitoraggio.....	9
4 INCENTIVI IN RELAZIONE ALLA RICERCA.....	10
5 AGGIORNAMENTO POLICY.....	10

1 INTRODUZIONE

La “*Markets in Financial Instruments Directive II*” è la Direttiva n. 65 approvata dal Parlamento e dal Consiglio europeo nel 2014 (di seguito “MiFID II”) che, dal 3 gennaio 2018, introduce nei mercati dell’Unione Europea le nuove regole per la negoziazione degli strumenti finanziari e la prestazione dei servizi di investimento.

Tra le varie disposizioni la MiFIDII prevede determinati principi e obblighi relativi agli incentivi percepiti dagli intermediari.

Il presente documento, denominato “**Policy per la Rilevazione e la Gestione degli Incentivi**”, ha l’obiettivo di rappresentare il processo di gestione degli incentivi adottato dalla Banca, la mappatura operata dalla Banca alla data di assunzione della presente delibera e le correlate misure di gestione poste in essere.

2 RELAZIONI CON ALTRE NORME E DOCUMENTI

Le linee guida contenute nella presente *Policy* integrano le regole di comportamento che il personale è tenuto ad osservare in virtù delle normative (di legge e di regolamento) vigenti, dei contratti di lavoro e delle procedure interne.

Le presenti indicazioni in oggetto unitamente a quelle contenute nella *Policy* denominata “**Policy di Gestione dei Conflitti di Interesse**”, definiscono i principi e gli indirizzi operativi cui informare la prestazione dei servizi d’investimento.

Le linee guida definite nella presente *Policy* devono:

- considerarsi prevalenti nel caso in cui anche una sola delle indicazioni ivi contenute dovesse entrare in conflitto con disposizioni previste nelle procedure o nei regolamenti interni;
- ritenersi comunque un riferimento adeguato ad impostare sempre una corretta condotta operativa nell’erogazione dei servizi d’investimento, anche in assenza di puntuali procedure interne e mansionari.

Al fine di assicurare una capillare diffusione e conoscenza dei principi e degli indirizzi adottati dalla Banca, i documenti in questione vengono ufficializzati e resi disponibili a tutto il personale della Banca ed agli eventuali collaboratori esterni interessati alla prestazione dei servizi di investimento tramite i consueti canali di comunicazione e dovranno essere recepiti nelle disposizioni interne (disposizioni di lavoro, ods, ecc.).

3 PROCESSO DI IDENTIFICAZIONE E GESTIONE DEGLI INCENTIVI

La Banca adotta, applica e mantiene adeguate procedure operative e di controllo che garantiscano il rispetto della disciplina in tema di incentivi.

La Banca identifica tutti gli incentivi che riceve/paga nell'ambito della prestazione di ciascun servizio di investimento e individua le modalità per garantirne l'ammissibilità.

Il Processo di identificazione e gestione degli incentivi si articola nelle seguenti fasi:

- assegnazione dei ruoli e delle responsabilità;
- analisi dell'incentivo;
- classificazione dell'incentivo;
- esecuzione del test di ammissibilità e definizione delle misure di gestione;
- informativa alla clientela;
- monitoraggio.

3.1 Assegnazione dei ruoli e delle responsabilità

La Banca, al fine di garantire l'adempimento degli obblighi di correttezza e trasparenza nei confronti della clientela, individua le unità coinvolte nel processo di identificazione e gestione degli incentivi caratterizzanti i servizi di investimento e accessori prestati. In particolare, l'Ufficio Finanza ha la responsabilità di definire l'assetto commissionale applicabile a ciascun servizio, nel rispetto delle linee guida disposte dalla Banca. La Funzione Compliance ha il compito di fornire il supporto consulenziale e l'assistenza necessaria alla corretta definizione degli assetti commissionali, al fine di assicurarne nel continuo la conformità rispetto alle disposizioni regolamentari. La Funzione Compliance assume una rilevanza centrale anche con riferimento al monitoraggio delle regole e dei processi aziendali adottati, controllando e valutando periodicamente l'adeguatezza dei processi di lavoro e delle misure adottate per la corretta prestazione dei servizi di investimento e accessori. Spetta, infatti, a quest'ultima il compito di verificare lo stato di aggiornamento del processo di rilevazione delle commissioni percepite/pagate dalla Banca, proponendo, ove necessario, le modifiche organizzative e procedurali volte ad assicurare un'adeguata mitigazione del rischio di non conformità identificato.

3.2 Analisi degli incentivi

L'Ufficio Finanza in collaborazione con la Funzione Compliance, svolge l'analisi degli incentivi previsti negli accordi commerciali, applicando le regole e i criteri di seguito illustrati. È considerato incentivo qualsivoglia onorario o commissione o beneficio non monetario corrisposto o ricevuto dalla Banca in relazione alla prestazione di un servizio di investimento o accessorio.

Tutti gli incentivi sono considerati ammissibili se:

- a) abbiano lo scopo di accrescere la qualità del servizio fornito al cliente, e
- b) non pregiudichino il rispetto del dovere della Banca di agire in modo onesto, equo e professionale nel migliore interesse del cliente.

Inoltre, sono considerati ammissibili i pagamenti o benefici che consentono la prestazione dei servizi di investimento o sono necessari a tal fine, come ad esempio i costi di custodia, le competenze di regolamento e cambio, i prelievi obbligatori o le competenze legali e che, per loro natura, non possono entrare in conflitto con il dovere della Banca di agire in modo onesto, equo e professionale per servire al meglio gli interessi dei clienti. Onorari, commissioni o benefici non monetari sono considerati come concepiti per migliorare la qualità del servizio prestato al cliente qualora siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

- a) fornitura di un servizio aggiuntivo o di livello superiore per il relativo cliente, proporzionale al livello di incentivi ricevuti, come:
 - i. la prestazione di consulenza non indipendente in materia di investimenti e accesso a una vasta gamma di strumenti finanziari adeguati, tra cui un numero appropriato di strumenti di fornitori terzi di prodotti che non hanno legami stretti con la Banca¹;
 - ii. la prestazione di consulenza non indipendente in materia di investimenti in combinazione o con l'offerta al cliente, almeno su base annuale, di valutare il persistere dell'adeguatezza degli strumenti finanziari in cui il cliente ha investito, o con un altro servizio continuativo in grado di costituire un valore per il cliente come la consulenza sull'asset allocation ottimale; o

¹ Per «stretti legami» si intende: situazione nella quale due o più persone fisiche o giuridiche sono legate:

- a) da una «partecipazione», vale a dire dal fatto di detenere, direttamente o tramite un legame di controllo, il 20 % o più dei diritti di voto o del capitale di un'impresa;
- b) da un legame di «controllo», ossia dalla relazione esistente tra un'impresa madre e un'impresa figlia, in tutti i casi di cui all'articolo 22, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2013/34/UE, o relazione analoga esistente tra persone fisiche e giuridiche e un'impresa, nel qual caso ogni impresa figlia di un'impresa figlia è considerata impresa figlia dell'impresa madre che è a capo di tali imprese;
- c) da un legame duraturo tra due o tutte le suddette persone e uno stesso soggetto che sia una relazione di controllo.

- iii. l'accesso, a un prezzo competitivo, a una vasta gamma di strumenti finanziari che possano soddisfare le esigenze dei clienti, compreso un numero adeguato di strumenti di fornitori terzi di prodotti che non hanno legami stretti con la Banca, insieme o alla fornitura di strumenti a valore aggiunto, come gli strumenti di informazioni oggettivi, che assistono il cliente interessato nell'adozione delle decisioni di investimento o consentono al cliente interessato di monitorare, modellare o regolare la gamma di strumenti finanziari in cui ha investito, o alla fornitura di relazioni periodiche sulla performance e i costi e oneri collegati agli strumenti finanziari;
- b) assenza di benefici diretti alla Banca, ai suoi azionisti o dipendenti senza beneficio tangibile per il cliente interessato;
- c) fornitura di un beneficio continuativo per il cliente interessato in relazione a un incentivo continuativo.

La Banca adempie a tali requisiti a titolo permanente fintantoché continua a pagare o ricevere l'incentivo. Gli incentivi si *dividono in monetari e non monetari*; gli incentivi non monetari si distinguono tra quelli di maggiore entità e quelli minori..

Gli incentivi non monetari di maggiore entità sono, ad esempio:

- a) attività di marketing;
- b) attività informative;
- c) attività di formazione;
- d) viaggi e alloggi.

Gli incentivi non monetari minori accettabili sono unicamente i seguenti benefici:

- a) informazioni o documentazione relativa a uno strumento finanziario o a un servizio di investimento, di natura generica o personalizzata in funzione della situazione di un singolo cliente;
- b) materiale scritto da terzi commissionato e pagato da un emittente societario o da un emittente potenziale per promuovere una nuova emissione da parte della società, o quando l'impresa terza è contrattualmente impegnata e pagata dall'emittente per produrre tale materiale a titolo permanente, purché il rapporto sia chiaramente documentato nel materiale e al contempo il materiale sia messo a disposizione di qualsiasi impresa di investimento che desideri riceverlo o del pubblico in generale;
- c) partecipazione a convegni, seminari e altri eventi formativi sui vantaggi e le caratteristiche di un determinato strumento finanziario o di un servizio di investimento;

- d) ospitalità di un valore de *minimis* ragionevole, come cibi e bevande a margine di un incontro di lavoro o di una conferenza, seminario o altri eventi di formazione di cui alla lettera c).

Quando la Banca presta consulenza in materia di investimenti su base indipendente non accetta benefici non monetari che non costituiscono benefici non monetari minori accettabili. Qualsiasi eventuale onorario, commissione o beneficio monetario ricevuto da terzi in relazione alla prestazione di consulenza indipendente in materia di investimenti e di gestione del portafoglio è trasferito in toto al cliente, non appena ragionevolmente possibile dopo il ricevimento, informandolo di tali trasferimenti (ad esempio attraverso relazioni informative periodiche).

3.3 Classificazione e registro degli incentivi

La Banca al fine di conservare le prove che gli incentivi pagati o ricevuti sono concepiti per migliorare la qualità del servizio prestato al cliente:

- tiene un elenco interno di tutti gli incentivi monetari e non monetari che riceve da terzi in relazione alla prestazione di servizi di investimento o accessori; e
- registra il modo in cui gli incentivi pagati o ricevuti dalla Banca, o che essa intende impiegare, migliorino la qualità dei servizi prestati ai clienti interessati e le misure adottate al fine di non pregiudicare il dovere della Banca di agire in modo onesto, imparziale e professionale per servire al meglio gli interessi dei clienti.

In particolare, nello svolgimento dell'attività di identificazione degli incentivi, la Banca utilizza i seguenti *driver* di analisi:

- la Casa Prodotto che paga gli incentivi alla Banca;
- l'asset class e/o l'ISIN dello strumento finanziario in relazione al quale è riconosciuto l'incentivo;
- il servizio di investimento/accessorio a fronte del quale la commissione viene pagata;
- la tipologia e la descrizione della commissione in relazione a cui è calcolato l'incentivo;
- l'informazione se la commissione è ricevuta o pagata dalla Banca;
- il metodo di calcolo dell'incentivo;
- il servizio prestato e/o le modalità per innalzare la qualità del servizio offerto al cliente;
- la natura dell'incentivo, se monetario o non monetario;
- l'entità degli incentivi non monetari, se maggiore o minore;
- la tipologia dell'incentivo in relazione anche alla frequenza con cui viene ricevuto (una tantum: initial o exit; on-going);

L'Ufficio Finanza valuta opportunamente l'assetto distributivo derivante dagli accordi stipulati esaminando attentamente tutti i driver di analisi sopra elencati.

I servizi di investimento/accessori da considerare nel perimetro di analisi sono i seguenti:

- Consulenza in materia di investimenti.
- Ricezione e trasmissione di ordini;
- Negoziazione per conto proprio;
- Esecuzione di ordini per conto dei clienti;
- Collocamento di strumenti finanziari senza impegno irrevocabile.

La Banca dispone che anche all'attività di distribuzione di gestioni patrimoniali e/o gestioni di fondi di società Terze si applichino le disposizioni della presente *Policy*.

3.4 Individuazione delle modalità di innalzamento della qualità del servizio

La Funzione Compliance verifica la legittima ammissibilità degli accordi commerciali e distributivi in corso di stipula avendo cura di verificare che l'incentivo non sia sproporzionato rispetto al valore intrinseco del servizio prestato e non sia legato al raggiungimento di determinati volumi di affari.

La Banca al fine di accrescere la qualità del servizio prestato alla clientela effettua una valutazione di adeguatezza periodica degli investimenti della clientela, in particolare la valutazione è effettuata sull'intero portafoglio del cliente e ha come obiettivo il mantenimento di un portafoglio sempre adeguato al profilo di investimento del cliente.

Per far fronte a tale obiettivo la Banca eroga per la clientela un report di adeguatezza con cadenza semestrale in cui illustra i risultati della valutazione evidenziando le eventuali situazioni di non adeguatezza.

Inoltre, la Banca nell'ambito della prestazione del servizio di Consulenza effettua la valutazione di adeguatezza considerando il Rischio di Mercato e il Rischio di concentrazione in una logica di portafoglio, tenendo conto della ricchezza prospettica che il cliente detiene presso la Banca (Liquidità, Prodotti e Strumenti Finanziari, Prodotti assicurativi soggetti alla disciplina MiFID II e non).

La Banca adotta parametri tecnico – finanziari neutrali rispetto agli incentivi percepiti per la selezione dei prodotti finanziari offerti od oggetto delle raccomandazioni in cui si estrinseca la consulenza in materia di investimenti.

La funzione incaricata propone alla Direzione Generale la stipula di accordi commerciali e distributivi dopo aver verificato l'ammissibilità degli incentivi e riferendo formalmente circa gli elementi volti ad accrescere

la qualità del servizio, eventualmente accompagnando la proposta con l'indicazione delle misure di gestione per garantire il miglioramento del servizio prestato.

L'Ufficio Finanza e la Funzione Compliance hanno l'obbligo di segnalare alla Direzione Generale le fattispecie di incentivi di dubbia legittimità, laddove non sia possibile dimostrare l'effettivo miglioramento della qualità del servizio reso ed il non impedimento ai doveri di agire nel migliore interesse del cliente.

In tal caso la Banca dispone l'eliminazione delle fattispecie di incentivi non diversamente gestibili e la definizione di un nuovo assetto commissionale.

Infine, nel rispetto del principio della massima trasparenza possibile nei confronti della clientela, la Banca si impegna a garantire un adeguato livello di disclosure su tutte le commissioni caratterizzanti i servizi di investimento e accessori prestati.

3.5 Informativa alla clientela

La Banca fornisce informativa alla clientela in merito all'esistenza, la natura, l'importo o il metodo di calcolo degli incentivi ricevuti da o pagati a Terzi. In particolare:

- prima della prestazione del servizio accessorio o di investimento la Banca fornisce al cliente le informazioni relative al pagamento o al beneficio. I benefici non monetari minori sono descritti in modo generico. I benefici non monetari di altra natura ricevuti o pagati dalla Banca in relazione al servizio di investimento prestato a un cliente sono quantificati e indicati separatamente;
- laddove la Banca non sia stata in grado di quantificare ex-ante l'importo dei pagamenti o benefici da ricevere o pagare, e invece abbia comunicato al cliente il metodo di calcolo di tale importo, fornisce ai propri clienti le informazioni sull'importo esatto del pagamento o beneficio ricevuto o pagato ex-post, all'interno dell'informativa annuale sui costi e gli incentivi;
- all'interno dell'informativa annuale su costi e incentivi, a patto che riceva incentivi (continuativi) in relazione ai servizi di investimento prestati ai clienti interessati, la Banca inserisce anche informazioni per i propri clienti su base individuale in merito all'importo effettivo dei pagamenti o benefici ricevuti o pagati su base continuativa. I benefici non monetari minori sono descritti in modo generico.

3.6 Monitoraggio

La Banca, al fine di garantire l'efficace gestione degli incentivi, ha previsto lo svolgimento di un'attività di monitoraggio nel continuo, volta a verificare la legittimità delle commissioni attraverso il presidio sistematico del processo di rilevazione e gestione delle stesse.

In particolare, ogniqualvolta verrà definito un nuovo accordo di distribuzione/collocamento le funzioni responsabili della definizione e della gestione dell'assetto commissionale dovranno verificare il rispetto delle indicazioni contenute nel presente documento.

4 INCENTIVI IN RELAZIONE ALLA RICERCA

La prestazione di servizi di ricerca da parte di soggetti Terzi rispetto alla Banca non è considerata un incentivo qualora sia ricevuta in cambio di uno dei seguenti elementi:

- a) pagamenti diretti da parte della Banca sulle base delle proprie risorse;
- b) pagamenti da un conto di pagamento per la ricerca separato controllato dalla Banca, purché siano soddisfatte le seguenti condizioni relative al funzionamento del conto:
 - i. il conto di pagamento per la ricerca è finanziato da uno specifico onere per la ricerca a carico del cliente;
 - ii. come parte dell'istituzione di un conto di pagamento per la ricerca e della fissazione dell'onere di ricerca d'accordo con i clienti, la Banca stabilisce e valuta regolarmente un bilancio per la ricerca come misura amministrativa interna;
 - iii. la Banca è ritenuta responsabile del conto di pagamento per la ricerca;
 - iv. la Banca valuta regolarmente la qualità della ricerca acquistata in base a criteri di qualità robusti e alla sua capacità di contribuire a migliori decisioni di investimento.

In caso contrario, la ricerca in materia di investimenti ricade nella disciplina degli incentivi e la relativa ammissibilità deve essere valutata in base ai criteri definiti nella presente *Policy*.

Quando si avvale del conto di pagamento per la ricerca, la Banca fornisce ai clienti le seguenti informazioni:

- a) prima della prestazione di un servizio di investimento ai clienti, informazioni sull'importo iscritto in bilancio per la ricerca e sull'importo dell'onere per la ricerca stimato per ciascuno di essi;
- b) informazioni annuali sui costi totali che ognuno di essi ha sostenuto per la ricerca da parte di terzi.

5 AGGIORNAMENTO POLICY

La Banca si impegna ad verificare l'intero contenuto della presente *Policy* con periodicità almeno annuale. Tale riesame è, inoltre, eseguito nel caso di mutamento rilevante dell'operatività in temi di servizi d'investimento, nel caso di nuovi incentivi e qualora sorgano circostanze che dovessero inficiare la validità della *Policy*.